



MEDIOBANCA

**LEGGE DI BILANCIO 2018 E DECRETI DELEGATI:  
NORMATIVE ED OPPORTUNITÀ DI INTERESSE DELLE IMPRESE E DEGLI INVESTITORI**

# ***Nuove modalità di tassazione delle partecipazioni qualificate, CRS***

Marco Piazza  
Studio Associato Piazza

Milano, 21 febbraio 2018

- ❑ **UTILI E PLUSVALENZE DELLE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE**
  - ❑ Utili derivanti da partecipazioni qualificate
  - ❑ Regime transitorio degli utili
  - ❑ Aspetti critici
  - ❑ Plusvalenze su partecipazioni qualificate
  - ❑ Regime transitorio
  - ❑ Aspetti critici
- ❑ **LE COMUNICAZIONI DEL FISCO PER SOLLECITARE L'ADEMPIMENTO SPONTANEO BASATE SUL CRS**
  - ❑ I provvedimenti per favorire l'adempimento spontaneo
  - ❑ Alcuni casi riferiti allo scambio d'informazioni automatico
  - ❑ Possibili comportamenti difensivi
  - Caso delle polizze vita
  - Il ravvedimento costa più della VD
  - Aspetti particolari

**UTILI E PLUSVALENZE  
SU PARTECIPAZIONI  
QUALIFICATE**



# Utili derivanti da partecipazioni qualificate

4

21 febbraio 2018

## Partecipazioni qualificate

- Negoziare in mercati regolamentati:
  - Oltre al 2% dei diritti di voto
  - Oltre al 5% del capitale
- Non negoziate in mercati regolamentati:
  - Oltre al 20% dei diritti di voto
  - Oltre al 25% del capitale

## Soggetti interessati

Il nuovo regime di tassazione al 26% degli utili delle partecipazioni qualificate riguarda solo:

- persone fisiche
- residenti in Italia,
- fuori dall'esercizio d'impresa

## PRIMA:

Concorrevano al reddito complessivo tassabile in Irpef e addizionali nella misura del 58,14%

## DOPO:

Subiscono un'imposta "secca" del 26% sul reddito lordo.

# Regime transitorio degli utili

5

21 febbraio 2018

<b>Utili pagati dal 1° gennaio 2018 con distribuzione deliberata dal 1.1.2018 al 31.12.2022 (*)</b>		
<b>Esercizio di produzione dell'utile</b>		<b>Imposta</b>
<b>dall'esercizio</b>	<b>fino all'esercizio</b>	
	in corso al 31.12.2007	Irpef e addizionali sul 40% del provento
successivo a quello in corso al 31.12.07	in corso al 31.12.2016	Irpef e addizionali sul 49,72% del provento
successivo a quello in corso al 31.12.16	in corso al 31.12.2017	Irpef e addizionali sul 58,14% del provento
successivo a quello in corso al 31.12.17		Imposta sostitutiva del 26% sul 100% del provento
(*) In caso di distribuzione deliberata fino al 31.12.2017 o dopo il 31.12.2022 si applica sempre l'imposta sostitutiva del 26% sul 100% dell'utile.		

# Aspetti critici

6

21 febbraio 2018

**Dividendi  
deliberati fino al  
31.12.17 e pagati  
dal 1.1.2018**

- ❑ Letteralmente non beneficiano del regime transitorio e quindi scontano la sostitutiva del 26%
- ❑ Forse il legislatore non ha ritenuto che fosse necessario regolare il regime transitorio in quanto i dividendi deliberato sono già un credito del socio verso la società

**Dividendi formati  
con utili prodotti  
dal 1.1.2018**

- ❑ Non è chiaro, in presenza di riserve pregresse, se si considerino distribuiti dopo le riserve oppure sia la società a dover specificare, in assemblea, l'ordine di distribuzione

**Dividendi  
percepiti dalle  
società semplici**

- ❑ Non è chiaro se siano tassati integralmente oppure continuino a concorrere a formare il reddito in misura parziale in funzione dell'anno di produzione

**Contratti di  
associazione in  
partecipazione  
con apporto di  
capitale con  
associante  
«impresa minore»**

- ❑ Non è chiaro se scontino l'imposta secca del 26% oppure continuino a concorrere a formare il reddito in misura parziale in funzione dell'anno di produzione

# Plusvalenze su partecipazioni qualificate

7

21 febbraio 2018

## Soggetti interessati

Il nuovo regime di tassazione al 26% delle plusvalenze da partecipazioni qualificate riguarda:

- ❑ Persone fisiche ed enti non commerciali residenti fuori dall'esercizio d'impresa
- ❑ Società semplici residenti
- ❑ Non residenti fuori dalla stabile organizzazione

## PRIMA:

Concorrevano al reddito complessivo tassabile in Irpef e addizionali e IRES nella misura del 58,14%

## DOPO:

- ❑ Sono soggette all'imposta sostitutiva del 26% nel quadro RT del modello Redditi o in regime amministrato o gestito
- ❑ Le minusvalenze sono compensabili con le plusvalenze

# Regime transitorio delle plusvalenze

8

21 febbraio 2018

Regola

Il nuovo regime si applica alle plusvalenze **realizzate** dal 1° gennaio 2019

Plusvalenze  
realizzate

Le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione (circolare 19/E del 2014). Pertanto:

- qualora in data antecedente al 1° gennaio 2019 il contribuente percepisca somme o valori a titolo di anticipazione su una cessione effettuata dal 1° gennaio 2019, le relative plusvalenze saranno tassabili con l'aliquota d'imposta del 26 per cento vigente nel momento in cui la cessione si è perfezionata.
- Per contro, se la cessione a titolo oneroso si sarà perfezionata antecedentemente al 1° gennaio 2019, la plusvalenza sarà assoggettata ad imposizione con il vecchio regime (concorso alla formazione del reddito complessivo imponibile) anche se il corrispettivo sarà percepito a partire dal 1° gennaio 2019.



# Aspetti critici

9

21 febbraio 2018


Il nuovo regime si applica alle plusvalenze **realizzate** dal 1° gennaio 2019

Plusvalenze  
relative a quote di  
società di persone  
o conseguite da  
società di persone  
nel 2017

- ❑ Il terzo comma dell'art. 2 del D.M. 26 maggio 2017 prevede che la nuova percentuale del 58,14% di imponibilità delle plusvalenze non si applichi ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR. Il senso di questa esclusione non è chiaro.
- ❑ E' ragionevole la tesi che l'estensore abbia inteso dire che l'innalzamento della percentuale dal 49,72% al 58,14% riguarda solo le **partecipazioni in società di capitali**, dato che la riduzione dell'Ires ha riguardato solo queste.
- ❑ La norma è scritta in modo da essere interpretata nel senso che l'innalzamento non si applica quando la plusvalenza è conseguita da una società di persone, qualunque sia la società partecipata.
- ❑ Tra l'altro le istruzioni al quadro RT dei redditi SP che avrebbero dovuto essere aggiornate perché una società di persone potrebbe dover utilizzare Redditi 2018 per dichiarare il reddito di una frazione di periodo d'imposta iniziata dopo il 31 dicembre 2017, non dicono nulla. Il che non aiuta a risolvere il problema.


# Considerazioni

### Incidenza delle imposte sulla società in funzione degli ammortamenti e degli oneri finanziari



# Considerazioni

## Incidenza delle imposte sugli utili della società in funzione degli ammortamenti e degli interessi




# Considerazioni

12


21 febbraio 2018

## Incidenza delle imposte sulla società e sul socio in funzione di ammortamenti e interessi



# Considerazioni

### Incidenza delle imposte sull' (A-B) della società in funzione degli ammortamenti e degli oneri finanziari



**LE COMUNICAZIONI DEL  
FISCO PER SOLLECITARE  
L'ADEMPIMENTO  
SPONTANEO BASATE SUL  
CRS**



# I provvedimenti per favorire l'adempimento spontaneo

15

21 febbraio 2018

- Base normativa** Le comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo che i contribuenti stanno ricevendo in questi giorni trovano fondamento giuridico nell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 2014 e in vari provvedimenti dell'Agencia delle Entrate.
- I provvedimenti**
- [Prot. Prot. n. 91828 del 12 maggio 2017e](#)
  - [Prot. 299737 del 21 dicembre 2017.](#)
- Le comunicazioni** Le ultime comunicazioni inviate riguardano il 2014 in relazione alle dichiarazioni dei redditi in genere e il 2016 riguardo al CRS.
- Tipi di anomalia**
- Confronto quadro RW monitoraggio dei trasferimenti da e verso l'estero
  - Confronto quadro RW di un anno con quello dell'anno successivo
  - Confronto quadro RW con CRS

# Alcuni casi riferiti allo scambio d'informazioni automatico

16

21 febbraio 2018

## Attività detenute direttamente

- Quote di fondi comuni lussemburghesi ANCHE SE amministrate con o senza intestazione da fiduciaria italiana
- Quote di fondi comuni lussemburghesi ANCHE SE collocate da banca italiana e detenute dal cliente in un rapporto di custodia e amministrazione presso la banca italiana
- Contratto di assicurazione sulla vita stipulato con compagnia lussemburghese ANCHE SE amministrato con o senza intestazione da fiduciaria italiana
- Contratto di assicurazione sulla vita stipulato con compagnia lussemburghese ANCHE SE immesso in un rapporto di custodia e amministrazione presso banca italiana

### **LUSSEMBURGO: Foire aux questions (FAQ) – Norme commune de déclaration (NCD) – CRS**

2.3 Les investisseurs dans un fonds d'investissement sont-ils à assimiler à des clients dans le contexte de la définition d'une Entité d'investissement suivant l'annexe I, section VIII, point A. 6) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD)?

*Oui, les investisseurs dans un fonds d'investissement sont à assimiler à des clients.*



# Alcuni casi riferiti allo scambio d'informazioni automatico

17

21 febbraio 2018

## Attività detenute direttamente

- Conto corrente o deposito detenuto all'estero da entità non finanziaria passiva estera con titolari effettivi residenti in Italia ANCHE SE (specie Lussemburgo) le partecipazioni della entità estera sono affidate in amministrazione con o senza intestazione a fiduciaria italiana.

### LUSSEMBURGO: Foire aux questions (FAQ) – Norme commune de déclaration (NCD) – CRS

5.8 Est-ce le type de «Personnes détenant le contrôle» est à renseigner obligatoirement via l'attribut «CtrlgPersonType » ?

*Si une Institution financière déclarante est en possession de cette information, c'est-à-dire si elle dispose de l'information qui permet d'identifier le type de contrôle exercé sur une ENF passive par ses bénéficiaires, elle est tenue de la communiquer.*

- Deposito detenuto in Paese che non comunica i titolari effettivi delle entità non finanziarie passive (USA) oppure non li comunica in casi particolari (v. beneficiario non discrezionale di trust) e intestato a NFE passiva con titolari effettivi residenti in Italia.
  - Il deposito contiene fondi lussemburghesi → comunicato pervenuta
  - Il deposito non contiene fondi lussemburghesi → non comunicato

Nuove modalità di tassazione delle partecipazioni qualificate, CRS

# Possibili comportamenti difensivi

18

21 febbraio 2018

<b>Comportamento</b>	<b>Possibile effetto</b>
<b>Chiedere o fornire informazioni alla DP</b>	Richiesta di documenti, anticipato avvio di una verifica fiscale individuale (genuinità della polizza, fonte di capitali, ecc.).
<b>Rispondere genericamente che gli investimenti all'estero sono detenuti mediante intermediario italiano (v. facsimile), senza indicare entità e tipologia degli investimenti</b>	In teoria la DP dovrebbe coordinarsi con la Gdf e verificare in Anagrafe tributaria se vi è coerenza fra il dati del rapporto comunicato dal cliente e le informazioni CRS tralasciando le indagini meno proficue.
<b>Non fare nulla</b>	Questa scelta non compromette in alcun modo qualsiasi futura linea difensiva
<b>Fare ravvedimento operoso</b>	Se ne esistono i presupposti. V. oltre

# Esempio di risposta generica

Contribuente: .....  
Indirizzo:.....  
Codice fiscale:.....  
Periodo di imposta: 2016  
Id. Comunicazione: .....  
Codice atto.....

**Raccomandata via PEC:** [dp.....@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.....@pce.agenziaentrate.it) (DP di residenza del fiduciante)

**Oggetto: Comunicazioni Common Reporting Standard (CRS) – chiarimenti**

Gentili signori,

con la comunicazione in oggetto avete riscontrato un’anomalia relativa alla mia dichiarazione dei redditi per l’anno 2016, sulla base dei dati ricevuti da parte delle amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il *Common Reporting Standard (CRS)*.

Suppongo che l’anomalia riguardi i miei investimenti affidati in custodia e amministrazione o gestione alla fiduciaria/banca .....

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi (quadro RW) non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (articolo 4, co. 3 del DL n. 167/1990). E’ stato inoltre chiarito che “per le attività finanziarie e patrimoniali che nel periodo d’imposta non hanno prodotto reddito, l’esonero compete sempreché affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario residente - anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito - che ha l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi” (circolare n. 19/E del 2014 pag. 40).

Cordialità

Firma del contribuente.....

# Caso delle polizze vita

20

21 febbraio 2018

	Contribuente	Banca/Fiduciaria
Polizze intestate a fiduciaria residente	Non compila il quadro RW	- Comunica all'anagrafe tributaria i dati del rapporto e i movimenti ex art. 7, sesto comma del Dpr. 605 del 1973 e 11 commi 2 e ss. del Dl. 201 del 2011
Polizze in custodia e amministrazione presso banca residente <sup>1</sup>	Non compila il quadro RW	- effettua il monitoraggio di cui all'articolo 1 del Dl. 167 del 1990 se richiesto - applica l'imposta sostitutiva ex art. 26-ter, Dpr. 600/73 sui proventi - applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze in caso di opzione per il regime amministrato; - effettua le comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 1 del D. Lgs. 461 del 1997 in presenza dei presupposti.
Polizze in regime di libera prestazione di servizi, con opzione per l'imposta sostitutiva ex art. 26-ter, Dpr. 600/73 da parte della compagnia estera o conferimento all'intermediario residente che interviene nella riscossione del flusso dell'incarico di applicare l'imposta sostitutiva <sup>2</sup> .	Non compila il quadro RW <sup>3</sup>	Comportamenti disomogenei da parte degli intermediari
Altri casi	Verificare caso per caso	Verificare caso per caso

<sup>1</sup> Deve considerarsi superata la rs. 394/E del 2002 che, ritenendo che in i contratti assicurativi non rientrassero nelle fattispecie di certificati in serie o di massa e di titoli perché non sono rappresentati né da titoli né da certificati, aveva affermato che per essi l'esonero spettasse nel caso in cui fossero verificabili i presupposti normativi previsti specificamente nella seconda parte della disposizione per i contratti e cioè qualora il contratto fosse concluso per il tramite dell'intermediario finanziario italiano e qualora fosse conferito l'incarico di incassare i proventi derivanti da tale contratto. Nell'attuale versione l'esonero riguarda tutte le attività finanziarie (comprese le polizze che rientrano nell'articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies del Testo unico; v. ris. 144/E del 2002) e patrimoniali affidate in custodia o amministrazione ad un intermediario residente in Italia (o stabile organizzazione di non residente).

<sup>2</sup> La circolare 19/E del 2014 citata, nel caso di polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, l'esonero dalla compilazione del quadro RW spetta non soltanto nel caso di applicazione opzionale dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 da parte della compagnia estera, ma anche qualora il contribuente abbia incaricato l'intermediario residente che interviene nella riscossione del flusso all'applicazione della predetta imposta sostitutiva.

<sup>3</sup> Nei periodi d'imposta in cui la polizza non ha prodotto redditi potrebbe essere ritenuto che l'esonero competa solo se la polizza è stata affidata in amministrazione o gestione presso un intermediario residente (anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito) che ha l'incarico di regolare **tutti i flussi** connessi con l'investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi (da ultimo, v. circolare n. 19/E del 2014 pag. 40)» e che quindi non sia sufficiente che l'intermediario abbia l'incarico di intervenire nei flussi soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 26-ter, ma anche in caso di cambio di contraenza a titolo oneroso, in cui si applica l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 461 del 1997.

Nuove modalità di tassazione delle partecipazioni qualificate, CRS

# Il ravvedimento costa più della VD

21

21 febbraio 2018

**Il raddoppio dei termini si applica anche se lo Stato estero in cui sono localizzate le attività ha siglato un accordo di scambio rafforzato**

	Quadro RW	Redditi
<b>STATI A TASSAZIONE ORDINARIA</b>	Dal 2012 al 2016	Dal 2013 al 2016
<b>STATI A TASSAZIONE PRIVILEGIATA</b>		
Alderney (Isole del Canale); Andorra (Principat d'Andorra); Angola; Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen) Curacao; Antille Olandesi (Nederlandse Antillen) Sint Martin; Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein; (Dawlat al-Bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); Costa Rica (República de Costa Rica); Dominica; Ecuador (República del Ecuador); Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida); Filippine (Pilipinas); Giamaica; Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guatemala; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Herm (Isole del Canale); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Isole Vergini Statunitensi; Jersey; Kenia; Kiribati; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); Lussemburgo; Macao (Macao); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); Maurizio (Republic of Mauritius); Monaco (Principauté de Monaco); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Nuova Caledonia; Oman (Saltanat 'Oman); Panama (Republica de Panamá); Polinesia Francese (Polynésie Française); Portorico; Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Salomone; Samoa (Independent State of Samoa); San Marino; Sant'Elena; Sark (Isole del Canale); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of Singapore); Svizzera (Confederazione Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu)	Dal 2007 <sup>1</sup> al 2016	Dal 2009 al 2016
<b>STATI TOLTI DALLA BLACK LIST</b>		
Corea del Sud, Cipro e Malta	Dal 2007 al 2009 <sup>2</sup> e dal 2012 al 2016	2009 e dal 2013 al 2016

<sup>1</sup> Stando a consolidata giurisprudenza di merito, l'articolo 12 del Dl. 78 del 2009 non ha effetto retroattivo. Quindi il periodo d'imposta 2007 dovrebbe considerarsi scaduto. La non retroattività è confermata dalla sentenza della Cassazione 2662 del 2 febbraio 2018, ma solo con riferimento alla presunzione che le attività non indicate nel quadro RW siano formate con redditi evasi. Pare invece confermata la retroattività del raddoppio dei termini per la contestazione relativa all'omessa compilazione del quadro RW.

<sup>2</sup> Il Dm. 27 luglio 2010 è entrato in vigore il 4 agosto 2010; quindi dopo il 2009, prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione per il 2009 e nel corso del periodo d'imposta 2010. **La decorrenza dei suoi effetti, pertanto, si presta a diverse interpretazioni.** L'esclusione del 2009 si basa su una applicazione analogica della circolare 35/E del 2015, pag. 30.

**In caso di detenzione attraverso interposti conta il luogo in cui ha sede l'interposto**

Nuove modalità di tassazione delle partecipazioni qualificate, CRS

# Il ravvedimento costa più della VD

22

21 febbraio 2018

## Sanzioni RW senza ravvedimento operoso

- ❑ Si applicano le sanzioni base di cui all'articolo 5 del DL 167 del 1990.
  - Dal 5% al 25% per le attività detenute in Paesi black list fino al 2007
  - Dal 6% al 30% per le attività detenute in Paesi black list dal 2008
  - Dal 3% al 15% per le attività detenute in Paesi non black list
- ❑ Non **si può essere certi che gli uffici applicheranno la sanzione minima**
- ❑ In caso di definizione ex art. 16, comma 3 D. Lgs. 472 del 1997, la riduzione ad un terzo sarà applicata alla sanzione indicata nell'atto di contestazione, ma comunque non inferiore ad un terzo della somma dei minimi edittali. Nel calcolo dei minimi edittali, quando nello stesso anno vi sono sanzioni sia per paesi a tassazione ordinaria sia per paesi black list i programmi ministeriali applicano solo la sanzione (ridotta ad un terzo) maggiore, in assoluto, fra quella del primo e quella del secondo tipo.
- ❑ Se non si accede alla definizione, opera il cumulo per più annualità (art. 12, comma 5, D. Lgs. 472 del 1997, **ma se l'Ufficio commina sanzioni maggiori del minimo o se ci sono "picchi" di valori conviene la definizione.**

## Sanzioni RW con ravvedimento operoso

- ❑ Nella quasi totalità dei casi conviene il ravvedimento operoso, sia per le attività localizzate in Stati black list che, a maggior ragione per quelle localizzate in Paesi a fiscalità ordinaria.

Nuove modalità di tassazione delle partecipazioni qualificate, CRS

# Il ravvedimento costa più della VD

23

21 febbraio 2018

## Imposte sui redditi Iva e Ivafe senza il ravvedimento

- Si applicano le sanzioni base di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 471 del 1997.
  - Dal 90% al 180% aumentati di 1/3 per le attività detenute in Paesi black list fino al 2007 e per quelle detenute in Paesi a fiscalità ordinaria
  - Dal 180% al 360% per le attività detenute in Paesi black list dal 2008
- Non si può essere certi che gli uffici applicheranno la sanzione minima
- E' ammesso il ravvedimento operoso anche dopo la notifica del processo verbale, ma prima di quella dell'accertamento. In questo caso si applica la sanzione minima ridotta ad 1/5 (v. art. 13, comma 1, lett. b-quater), D. lgs. 472 del 1997).
- Se viene notificato l'accertamento il contribuente può rinunciare ad impugnarlo e a chiedere l'accertamento con adesione ottenendo di pagare un 1/3 delle sanzioni irrogate tenuto conto del cumulo giuridico, ma pagando non meno di un terzo della somma dei minimi edittali
- Se definisce l'accertamento con adesione, la sanzione è ridotta ad 1/3, ma non è ammesso il cumulo per più anni e più tributi.

# Il ravvedimento costa più della VD

24

21 febbraio 2018

**Imposte sui redditi Iva e Ivafe con il ravvedimento**

- Il ravvedimento è sempre più conveniente perché consente di ridurre le sanzioni
  - ad 1/8 del minimo per il 2016;
  - ad 1/7 del minimo per il 2015;
  - ad 1/6 del minimo per il 2014 e precedenti.

**Impossibilità di applicare l'articolo 1, comma 4 del D. Lgs. 471 del 1997**

Di regola, la sanzione è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. Questa disposizione non è applicabile in caso di ravvedimento operoso (ris. 131/E del 2017)



# Aspetti particolari

25

21 febbraio 2018

## Delegati e cointestatari

I delegati devono indicare l'intero ammontare delle attività detenute all'estero, ma solo in caso di delega al prelievo e non solo di operare sul conto. «Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell'intestatario, come nel caso di amministratori di società.» (v. istruzioni al quadro RW; e circolare 28/E del 2011, risposta 5.2, confermata da circolare 10/E del 2014, risposta 13.2; circolare 38/E del 2013)

Vi è giurisprudenza di merito in senso contrario, ma la giurisprudenza della Cassazione n. 16404 del 5 agosto 2015 (riferita ad una procura sul conto di una società) è anche più severa della prassi dell'Agenzia.

Solo in occasione della VD è stato possibile applicare le sanzioni in proporzione.

Ha la disponibilità di un rapporto anche chi lo ha intestato ad un fiduciario estero (Cassazione n. 26848 del 18 dicembre 2014).

# Aspetti particolari

26

21 febbraio 2018

## **Attività, che non hanno prodotto redditi**

Devono essere indicate nel quadro RW solo dal 2008 (cfr. circolare 43/E del 2009, par. 2 più volte confermata dalla prassi). Deve però almeno trattarsi di attività “susceptibili” di produrre redditi imponibili in Italia (CTR Veneto n. 70 del 27 gennaio 2018).

## **Sanzioni penali**

Il ravvedimento non estingue il reato di riciclaggio né quello di autoriciclaggio, ma consente di ridurre le pene riferibili al reato di infedele dichiarazione fino alla metà (o di estinguerle, ma solo se interviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo)

## **Tax credit ed euroritenuta**

Il ravvedimento consente di fruire del tax credit e del recupero dell'euroritenuta ( circ. 9/E del 2015 e indirettamente cassazione, 31129 del 2017)

# Aspetti particolari

27

21 febbraio 2018

## Interessi

In caso di ravvedimento gli interessi sono calcolati al saggio legale , molto più basso del tasso applicabile in caso di accertamento (4% dal 2009).

### Tasso legale

01/01/2004	31/12/2007	2,50%
01/01/2008	31/12/2009	3,00%
01/01/2010	31/12/2010	1,00%
01/01/2011	31/12/2011	1,50%
01/01/2012	31/12/2013	2,50%
01/01/2014	31/12/2014	1,00%
01/01/2015	31/12/2015	0,50%
01/01/2016	31/12/2016	0,20%
01/01/2017	31/12/2017	0,10%
01/01/2018		0,30%

## Compensazio -ni in F24

Il debito per imposte scaturito dal ravvedimento è normalmente compensabile con eventuali crediti in F24. Quello per sanzioni e interessi non è compensabile.

# Conclusioni

28

21 febbraio 2018

- ❑ Non era possibile prevedere che alcune istituzioni finanziarie estere fossero indotte a comunicare i titolari effettivi di conti detenuti attraverso altre istituzioni finanziarie di Stati aderenti al CRS
- ❑ Se l'Amministrazione finanziaria centrale avesse incrociato i dati CRS con l'Anagrafe dei rapporti finanziari molte "false anomalie" non sarebbero emerse
- ❑ Per il futuro l'unico modo per evitare l'inconveniente è di modificare le comunicazioni interne all'anagrafe dei rapporti rendendole omogenee al CRS